

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2793-*quater*

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 24 del testo proposto dalle Commissioni riunite 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) per il

### DISEGNO DI LEGGE N. 2793

*«Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»*

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
(PRODI)

dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica  
(CIAMPI)

e dal Ministro delle finanze  
(VISCO)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali  
(BASSANINI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
(TREU)

col Ministro della sanità  
(BINDI)

col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica  
(BERLINGUER)

col Ministro degli affari esteri  
(DINI)

e col Ministro dell'interno  
(NAPOLITANO)

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1997

Disposizioni concernenti le gestioni liquidatorie delle unità  
sanitarie locali soppresse

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. La legittimazione per i rapporti attivi e passivi delle pregresse gestioni sanitarie è attribuita alle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, delle quali i commissari liquidatori assumono la legale rappresentanza. I commissari liquidatori gestiscono la liquidazione, anche a mezzo di transazione, privilegiando il pagamento dei debiti meno recenti e predisponendo un programma di estinzione delle passività sulla base dei fondi appositamente messi a disposizione sulle contabilità speciali allo scopo istituite. Sono vietate tutte le azioni esecutive sui fondi e sui beni diversi da quelli destinati al ripianamento dei disavanzi sanitari a tutto il 31 dicembre 1994. Le procedure esecutive in corso su somme o beni diversi da quelli destinati al ripianamento dei disavanzi medesimi sono estinte.